

FAQ DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

La nuova ordinanza n. 11.

Con l'ordinanza commissariale n. 11 del 24 luglio 2020 è stata prevista la possibilità, per i privati e le imprese che abbiano presentato domanda di contributo **di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d. lgs. 1/2018 (sezione 8.1 modulo privati e sezione 9.1 modulo imprese)**, di delegare il Commissario Delegato al pagamento diretto, in favore dei fornitori, delle fatture aventi ad oggetto i ripristini conseguenti ai danni subiti in occasione degli eccezionali eventi meteorologici accaduti dal 12 al 17 novembre 2019.

Per accedere a tale facoltà, i richiedenti dovranno **integrare la domanda** compilando un modulo con il quale delegano espressamente il Commissario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, ad eseguire il pagamento in favore dell'avente diritto **ed allegano copia di ciascuna fattura, indicandone gli estremi identificativi e l'importo.**

La delegazione di pagamento non è ammessa per le fatture di importo inferiore a € 500 comprensivi di IVA per i privati e di importo inferiore a € 2.500 comprensivi di IVA per le imprese.

La delegazione di pagamento resta comunque una scelta del richiedente che potrà, anche per le fatture di importo pari o superiore a quello indicato in ordinanza, provvedere autonomamente al pagamento delle fatture, ricevendo così lui stesso il contributo.

Una volta integrata la pratica da parte del richiedente ed espletati i controlli sulla regolarità della domanda e sull'ammissibilità delle spese, il Commissario Delegato provvederà al pagamento delle fatture mediante versamento del corrispondente importo al fornitore (al netto di IVA, per le imprese che detraggono l'imposta, e previa dimostrazione del pagamento dell'IVA da parte del richiedente), secondo le modalità meglio specificate nelle seguenti FAQ.

Chi può presentare la delega di pagamento delle fatture?

Chiunque abbia protocollato entro la scadenza del 30 gennaio 2020 una domanda di contributo per i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici accaduti dal 12 al 17 novembre 2019, con riferimento alla lettera C), sezione 8.1 del modulo per i Privati e sezione 9.1 del modulo per le Imprese.

Come si fa a presentare la delega di pagamento delle fatture?

Accedendo al sito web del Commissario Delegato, rientrando nella domanda protocollata con le proprie credenziali (indirizzo mail, PIN e numero identificativo), scegliendo la funzione "Delega di pagamento e invia fatture/documenti" e compilando in ogni sua parte il modulo che comparirà dopo aver scelto questa opzione (vedi fac simile del modulo alla fine di queste FAQ).

Per quali fatture si può presentare la delega di pagamento?

La delega di pagamento può essere presentata **per tutte le fatture ancora da allegare e per quelle già allegate per le quali l'attestazione dell'avvenuto pagamento non sia già stata presentata, in tutto o in parte.**

Possono essere allegate **esclusivamente** fatture che contengano beni o servizi tra quelli ammissibili secondo quanto previsto negli allegati dell'ordinanza commissariale n. 9. **Qualora**

una fattura sia riferita, in tutto o in parte, a beni/servizi non ammissibili non verrà accettata.

L'importo per parte relativa ai soli beni accettabili, da scorporare dal totale, potrà essere considerato solo nel contesto ordinario della verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, previa presentazione da parte del richiedente della quietanza della fattura di cui trattasi.

Quale importo minimo devono avere le fatture per le quali si presenta la delega di pagamento?

Per chi ha utilizzato il modulo Privati le fatture debbono avere l'importo minimo di € 500,00 IVA compresa.

Per chi ha utilizzato il modulo Imprese le fatture debbono avere un importo minimo di 2.500,00 IVA compresa.

Cosa succede se l'insieme delle fatture allegate alla delegazione di pagamento supera l'importo della stima dei danni richiesto?

Qualora l'importo dell'insieme delle fatture allegate alla dichiarazione di pagamento comporti il superamento della stima dei danni indicata nella domanda, verranno scartate una o più fatture che consentano di riportare l'importo da riconoscere complessivamente nei limiti della stima, avendo cura che tale importo sia il più possibile coincidente con quello della stima. Quanto scartato potrà essere riconsiderato nel contesto ordinario della verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, previa quietanza della fatture di cui trattasi, per giungere - se del caso - al riconoscimento del contributo complessivo pari alla stima indicata in domanda.

Chi ha utilizzato il modulo Imprese come deve comportarsi per la parte di imposta presente in fattura?

Il contributo che potrà essere riconosciuto sarà sempre al netto dell'IVA. Pertanto, come indicato nel modulo per la delega di pagamento, **il richiedente deve precisare, barrando l'apposita casella, che ha provveduto a versare l'IVA al fornitore del bene o servizio.**

Da questo obbligo sono esenti quei soggetti che operano in regime forfettario per cui non possono detrarre l'IVA.

Per tutte le altre fatture con importo inferiore a €500 per i Privati e € 2.500 per le Imprese quali sono le procedure da adottare?

Per tutte queste fatture restano inalterate le modalità già in essere e previste nelle ordinanze commissariali in vigore, che richiedono la prova dell'avvenuto pagamento.

Quante volte si può presentare una delegazione di pagamento?

La delegazione di pagamento di fatture alla struttura commissariale può essere presentata una sola volta.

Infatti la possibilità contemplata nell'ordinanza commissariale n. 9 di ottenere una liquidazione parziale per quei richiedenti che abbiano già sostenuto spese pari almeno al 30% del contributo richiesto nella stima e poi di avere un saldo al completamento della documentazione di spesa, ha come motivazione l'aiuto a quei richiedenti in difficoltà economiche e quindi non in

condizione di sostenere subito tutte le spese relative al contributo richiesto nella stima dei danni.

Poichè con la delegazione di pagamento il richiedente non è chiamato a sostenere alcuna spesa o, nel caso delle Imprese, la sola spesa relativa al pagamento dell'IVA, non è prevista la possibilità di estendere anche a tale fattispecie (delegazione di pagamento) l'ottenimento prima d'una liquidazione parziale e poi di un saldo.

Quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 9 (ottenere una liquidazione parziale per quei richiedenti che abbiano già sostenuto spese pari almeno al 30% del contributo richiesto nella stima), rimane ovviamente in vigore per la spese che vengono sostenute nel modo ordinario, ovvero con quietanza da parte del richiedente il contributo.

Se si è già ottenuta una liquidazione parziale del contributo quante deleghe di pagamento di possono presentare?

Chi ha già ottenuto una liquidazione parziale del contributo richiesto può presentare una sola delega di pagamento per ottenere il saldo.

Se il richiedente ha già ottenuto una liquidazione totale del contributo, rinunciando a parte dell'importo indicato in spesa stimata a causa dell'assenza di liquidità, può accedere alla delegazione di pagamento?

Sì, l'ordinanza n. 11/2020 prevede che il Commissario delegato accetti la richiesta di delegazione di pagamento anche per quei richiedenti che hanno segnalato di liquidare la pratica allo stato della documentazione inserita agli atti, ferme restando le verifiche amministrative e contabili già in atto sulla conformità dell'istanza e fermo il termine del 31 ottobre.

Nota bene.

Va sottolineato nuovamente che la delega di pagamento può essere presentata solo per le richieste di contributo che riguardano la lettera C).

I termini per la presentazione della documentazione della spesa sostenuta a sostegno della richiesta di contributo in lettera C) rimangono quelli già fissati nelle ordinanze commissariali, ossia il 31 ottobre 2020.